GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulla convocazione del comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa	7
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Franco Narducci, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma (Esame e conclusione)	8
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato (Esame e rinvio)	9
ALLEGATO (Relazione del deputato Cassinelli sull'istanza d'insindacabilità del deputato Lucio Barani – Procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato)	11

Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTA-GNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente sulla convocazione del comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta la circostanza, certamente già nota ai colleghi, che domattina alle 8, presso il Palazzo San Macuto – III piano, aula della Commissione Infanzia e adolescenza, è stato convocato il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, competente nella materia di cui all'articolo 90 della Costituzione. Poiché si tratta della prima convocazione dell'organo in questa legislatura, specifica che tale organismo speciale è costituito dalle due Giunte delle immunità di Ca-

mera e Senato. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa è presieduto a legislature alterne dai Presidenti delle Giunte e, in questa legislatura, la presidenza spetta al Presidente della Giunta del Senato, senatore Follini. Sul piano procedurale, il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa è convocato dal suo Presidente e i suoi lavori sono disciplinati dal Regolamento della Camera o del Senato secondo la presidenza (in questa legislatura si applica pertanto il Regolamento del Senato). Il numero per deliberare è 23, essendo il plenum costituito da 44 parlamentari (23 senatori e 21 deputati). Rammentata la disciplina delle sostituzioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare sui procedimenti d'accusa, avverte che copia della denuncia posta all'ordine del giorno della seduta di domani viene messa a disposizione dei colleghi.

I componenti prendono atto.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Franco Narducci, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma.

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, riferisce che la domanda in titolo riguarda il collega Franco Narducci, deputato eletto nella circoscrizione Estero, Ripartizione Europa, il cui territorio di riferimento è la Svizzera. Egli ha domandato l'insindacabilità, invero, come extrema ratio, giacché le iniziative giudiziarie contro di lui risalgono a ben tre anni fa ed egli sinora si è difeso in giudizio con determinazione e correttezza. Perviene oggi a chiedere la delibera della Camera giacché la causa civile contro di lui ha assunto un carattere oggettivamente pretestuoso e persecutorio. Come esporrà il collega Narducci, che ha preannunziato l'intenzione di deporre, il fatto per cui è stato chiamato a rispondere sia in sede penale sia in sede civile, risale al 2009. Nell'aprile di quell'anno egli aveva appreso che tale avvocato Gaetano Longo, nativo della provincia di Messina ma attivo nel Nord Italia e in Svizzera, intendeva pubblicizzare la propria attività di patrocinatore legale presso la rete consolare italiana in Svizzera e nei patronati ACLI. Senonché, il collega aveva saputo che il Longo aveva riportato diverse condanne per appropriazione indebita di somme dovute alla propria clientela, una definitiva della corte d'appello di Trieste e una, proprio del 2009, dal tribunale di Udine. Inoltre, il Longo aveva iniziato un'opera di turbativa e di attacco mediatico al Consolato italiano. Per questo credette necessario presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro degli esteri, volta a conoscere se in Svizzera fosse consentito il patrocinio a persone condannate in Italia. Per presentare l'atto ispettivo, si mise alla ricerca

della documentazione di sostegno. Nel frattempo però inviò, dalla sua casella della Camera dei deputati, un messaggio di posta elettronica ai patronati ACLI per metterli sull'avviso (il testo dell'e-mail è riportato nell'atto di citazione). Come si può leggere, tale messaggio non ha alcuna caratteristica diffamatoria ma si limita a dare contezza agli associati di un fatto.

Inopinatamente, il Longo denunziò anche penalmente Narducci sia per diffamazione sia per peculato, consistendo quest'ultimo – secondo il Longo – nell'essersi il nostro collega appropriato dell'energia elettrica della Camera per inviare il messaggio. Come è possibile constatare dagli atti, il GIP di Roma già nel 2010 archiviò tutto il procedimento nei riguardi del Narducci per infondatezza della notizia di reato, sia rispetto alla pretesa diffamazione sia per il peculato (ipotesi qui davvero fantasiosa). Nel frattempo – finalmente - nel dicembre 2009, il deputato Narducci era entrato in possesso delle copie delle sentenze a carico del Longo e aveva depositato l'atto ispettivo, che conseguentemente aveva superato il vaglio della presidenza della Camera ed era stato pubblicato il 15 dicembre 2009.

Resta dunque in piedi l'atto di citazione civile, nel quale il collega è convenuto per 300 mila euro da parte di un soggetto che ha riportato vari provvedimenti di condanna per infedeltà professionali e che peraltro ha iniziato – giova ribadire – operazioni di turbativa dei consolati italiani in Svizzera. Prima di avanzare una formale proposta, dispone l'audizione del collega Narducci.

(Viene introdotto il deputato Franco Narducci).

Franco NARDUCCI (PD) fa presente di essere in contatto costante con la rete consolare italiana in Svizzera in ragione del suo ufficio di deputato della ripartizione Europa. Nella vicenda contestata nei due giudizi egli ha inteso soltanto difendere il buon nome delle amministrazioni dello Stato e in definitiva i cittadini italiani. Egli ha inviato una *e-mail* dalla sua

account di posta elettronica della Camera dei deputati per richiamare l'attenzione dei destinatari sul fatto che il Longo si stava rendendo protagonista di sgradevoli attacchi agli uffici consolari. Ha sopportato sinora i costi del contenzioso instaurato nei suoi confronti dal Longo ma ha creduto maturo il momento di avvalersi della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità giacché – pur conclusosi il procedimento penale in modo per lui pienamente soddisfacente – viceversa il procedimento civile si sta trascinando inutilmente.

Federico PALOMBA (IdV) domanda se vi siano atti parlamentari tipici che possano sostenere il nesso funzionale.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, rammenta che nella sua relazione ha già fatto riferimento all'interrogazione parlamentare del 15 dicembre 2009 (la n. 5/02246) che peraltro è inserita a fascicolo. Poiché non vi sono altre domande, congeda il deputato Narducci.

(Il deputato Franco Narducci si allontana dall'Aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, sciogliendo la riserva, propone che la Giunta avanzi all'Assemblea una proposta d'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo rimarcando come nell'e-mail contestata in giudizio non vi sia il benché minimo elemento diffamatorio.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), osservata l'analogia del caso presente con quello del collega Lo Presti, su cui di recente la Giunta si è pronunziata, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rimarca come il deputato Narducci in tutta la legislatura si sia speso intensamente nella sua attività parlamentare tipica sui problemi della Svizzera italiana. Voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL), Federico PA-LOMBA (IdV) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voteranno a favore.

La Giunta all'unanimità delibera di avanzare all'Assemblea la proposta che i fatti oggetto del procedimento civile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato.

(Esame e rinvio).

Roberto CASSINELLI, relatore, nel chiedere di essere autorizzato a depositare il testo scritto della sua relazione agli atti dell'odierna seduta ai fini della sua pubblicazione in allegato al resoconto, formula la proposta che la Giunta deliberi nel senso dell'insindacabilità, stante l'assoluta analogia del caso in oggetto con il precedente che ha visto il collega Barani chiamato in un giudizio civile dal Presidente della Giunta regionale Toscana, Enrico Rossi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, nel consentire alla richiesta del relatore di pubblicare il testo scritto della sua relazione in calce al resoconto della seduta (vedi allegato), dispone l'audizione del collega Barani.

(Viene introdotto il deputato Lucio Barani).

Lucio BARANI (PdL) fa presente che l'oggetto della controversia intentata da quattro ASL della Toscana nei suoi confronti inerisce alla costruzione di quattro ospedali. Le opere erano state finanziate con il *project financing*, metodo che, ad avviso suo e degli altri membri del gruppo

PdL della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari e sui disavanzi regionali, di fatto consente di aggirare le procedure di gara pubblica. Proprio in una conferenza stampa, lui e i colleghi della Commissione d'inchiesta avevano anche sottolineato come da una relazione della DIA della Toscana era emerso che nelle procedure di *project financing* era agevole l'infiltrazione criminale. Fa indi riferimento alle spese di bonifica di uno dei quattro siti, i cui costi si sarebbero ridotti in ragione dell'interessamento della Commissione d'inchiesta.

Deposita al riguardo una lettera del 31 luglio 2012 nella quale il direttore generale della vigilanza lavori, servizi e forniture dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici rende un parere da lui richiesto. Autorizzato dal Presidente, deposita altresì copia di una ordinanza del tribunale per il riesame di Genova del 14 giugno 2012 con cui viene annullata la misura cautelare a carico dell'ex direttore generale della ASL Massa Carrara – 1 Antonio Delvino.

(Il deputato Lucio Barani si allontana dall'Aula).

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, ribadisce la sua proposta d'insindacabilità.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) voterà a favore della proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) constata che si tratta di una nota controversia, ben radicata nell'ambito dei lavori parlamentari di una Commissione d'inchiesta. Le sembra pertanto applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Federico PALOMBA (IdV) chiede che non si passi alla deliberazione giacché necessita del tempo per esaminare la documentazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, constatato che è maturato nella Giunta un largo consenso per l'insindacabilità, crede comunque conforme allo spirito che anima i lavori del Collegio concedere al collega Palomba il rinvio richiesto, con l'intesa che nella prossima seduta si svolgerà soltanto la votazione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO

RELAZIONE DEL DEPUTATO CASSINELLI SULL'ISTANZA D'INSIN-DACABILITÀ DEL DEPUTATO LUCIO BARANI (PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO)

Onorevoli colleghi! Riferisco introduttivamente su una domanda di deliberazione d'insindacabilità avanzata da Lucio Barani, proclamato deputato per la legislatura in corso il 29 aprile 2008, in ragione di un'azione civile intentata per 300 mila euro da quattro direttori generali di 4 ASL della Toscana, associatesi in un c.d. Sistema integrato (SIOR). Il processo civile pende innanzi al tribunale di Prato. Il SIOR conviene il deputato Barani innanzi al tribunale e gli chiede i danni perché - a suo avviso - questi avrebbe offeso le varie ASL e i relativi dirigenti con una nutrita serie di dichiarazioni alla stampa, risalenti alla primavera del 2011. In tali dichiarazioni, raggruppate dall'atto di citazione in tre serie distinte, Lucio Barani accusa i dirigenti sanitari di aver fatto un uso spropositato della tecnica del project financing sia per aggirare le regole dei pubblici incanti nell'affidamento dei lavori di costruzione di vari ospedali sia per consentire le infiltrazioni mafiose. Secondo Barani, in sostanza, le ASL afferenti al SIOR sarebbero incorse in una malagestio che non solo avrebbe causato un pesante deficit nell'ASL 1 di Massa ma avrebbe anche favorito le infiltrazioni criminali. Alla Giunta per le autorizzazioni è resa disponibile ampia documentazione.

In ordine alla possibile riconduzione delle frasi per cui è processo all'articolo 68, primo comma, della Costituzione si osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che – per riconoscere l'insindacabilità parlamentare – occorre che le dichiarazioni *extra-moenia* contestate in giudizio abbiano una corri-

spondenza sostanziale con pregresse affermazioni o atti parlamentari rese *intra* moenia¹.

In questa fattispecie (che peraltro appare analoga ad altra già trattata da questa Giunta e poi dall'Assemblea che si è pronunziata per l'insindacabilità) questo requisito può ritenersi sostanzialmente soddisfatto.

Deve infatti essere sottolineato che il collega Barani è membro della Commissione monocamerale d'inchiesta, presieduta al tempo dei fatti dall'onorevole Leoluca Orlando, sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali sanitari, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008.

Il 17 novembre 2009, la Commissione d'inchiesta ha ascoltato il dott. Enrico Rossi, in qualità sia di assessore della Regione Toscana sia di coordinatore degli assessori regionali alla sanità. In quella sede – se dapprima il dibattito è stato improntato alla correttezza e alla reciproca intesa – successivamente invece sono emerse delle marcate diversità di vedute, tanto che addirittura il collega Barani ha sostenuto di essere stato oggetto di un avvertimento mafioso. Si riferiva probabilmente a un passaggio del dott. Rossi in cui questi gli contestava di approfittare dello scudo dell'immunità parlamentare (si v. pag. 19 dell'audizione).

Inoltre, sempre nell'ambito dell'attività della Commissione d'inchiesta, la situa-

⁽¹⁾ V., tra le tante, sentenze nn. 10 e 11 del 2000; 347 e 348 del 2004 e, da ultimo, n. 39 del 2012.

zione della ASL di Massa e Carrara 1 è stato oggetto di una specifica relazione, approvata da ultimo il 15 febbraio 2012. In quella sede il deputato Barani ha svolto una dichiarazione di voto, depositata in atti e allegata al resoconto stenografico della citata seduta.

In precedenza, il 13 ottobre 2010, il deputato Barani aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta (la 3585) nella quale sollevava il problema del *deficit* della ASL di Massa e Carrara, che a suo avviso si aggirava tra i 40 e 60 milioni euro, cifra considerevole per una provincia di dimensioni medio-piccole. A tale interrogazione ha risposto la sottosegretaria Martini nella seduta della Commissione affari sociali del successivo 14 ottobre. Di seguito, lo stesso on. Barani ha replicato.

Ma, in chiave decisiva, occorre riferire che il 12 aprile 2011, il deputato Barani depositava presso varie procure della Repubblica della Toscana e poi anche presso la predetta Commissione d'inchiesta un esposto – acquisito agli atti dell'inchiesta parlamentare medesima – in cui denunziava quelle che sono a suo avviso le

criticità e le opacità della gestione del SIOR e – proprio nelle pagine dell'esposto – ipotizza la possibilità di infiltrazioni mafiose.

Pur non essendo un atto parlamentare tipico, l'atto depositato presso gli uffici della Commissione d'inchiesta – per sottoporlo all'attenzione del suo presidente e della Commissione nel suo insieme – è certamente un atto parlamentare c.d. atipico, idoneo a offrire la copertura dell'insindacabilità parlamentare. In tal senso la giurisprudenza costituzionale è assai chiara, a partire dalla sentenza n. 219 del 2003 e poi con le sentenze 298 del 2004 e 223 del 2005.

In conclusione, propongo che la Giunta deliberi per l'insindacabilità non solo per la comunanza d'argomento tra le dichiarazioni rese alla stampa e contestate al deputato Barani e le discussioni alla Camera ma anche per l'identità di contenuto tra le dichiarazioni contestate in giudizio e l'atto parlamentare cui ho fatto riferimento.

(on. Roberto Cassinelli).